

Il rispetto dei diritti umani in Europa e l'ergastolo ostativo

Fine pena: 31.12.9999



a cura di

Pamela Strippoli

*Avvocato del Foro di Roma
Patrocinante in Cassazione e Corti Superiori*

*“La dignità non consiste nel possedere onori,
ma nella coscienza di meritarli.”*

(Aristotele)



Introduzione

Con un reale sentimento di umiltà ci siamo approcciati ad un progetto finalizzato ad affrontare la tematica dei diritti umani in riferimento alla questione dell'ergastolo ostativo, presente nell'ordinamento giudiziario italiano. Riteniamo infatti, che le privazioni connesse all'applicazione di tale tipo di ergastolo, siano altamente lesive del rispetto integrale della dignità umana. Se appare ovvio che occorra preservare la comunità dal pericolo di reiterazione di azioni delittuose tanto efferate da giustificare una condanna a vita, è di palmare evidenza che qualsiasi misura volta alla privazione della libertà personale preveda la capacità di immaginare un percorso di rinnovazione della persona condannata nel pieno rispetto dell'integrità morale e fisica. Duole dover sottolineare l'esistenza di casi in Italia, non isolati, in cui attraverso l'applicazione della pena dell'ergastolo ostativo il Legislatore si spinge fino a "disconoscere" la dignità umana, negando cioè diritti che dovrebbero rivivere dopo un lungo percorso detentivo.

In questo breve saggio abbiamo "sfidato" il dettato del Legislatore Italiano quando attraverso l'art. 27 comma 3 della Costituzione, gioisce per l'introduzione della funzione rieducativa della pena, dimenticandosi però che il mancato riconoscimento di istituti premiali per i condannati all'ergastolo ostativo, non è altro che una compressione della dignità umana; lo abbiamo fatto con un'esposizione essenziale, con taglio per alcuni aspetti specialistico, reso possibile dall'esperienza maturata nelle aule di tribunali italiani

e sovranazionali.

Lo abbiamo fatto perché crediamo che il Parlamento Europeo possa giocare ruolo determinante, che non riguarda solo l'Italia, ma tutti i paesi dell'area UE, sul rispetto dei diritti umani, che non resti solo mero manicheismo, ma sostanza ed artefice di un rispetto a 360° della dignità della persona.

A tal proposito, possiamo partire dalla concezione della pena di morte che Cesare Beccaria, giurista italiano ed europeo, affronta nel suo scritto "Dei delitti e delle pene", facendo notare come sia la durata, e non l'intensità e la crudeltà di una pena a fornirne la forza ammonitrice.

Oggi dobbiamo avere la forza di saper coniugare, anche in quella che può essere una lunga detenzione, la capacità di non perdere la necessaria funzione "educativa" della stessa.

I vari sistemi giudiziari europei, per molti tratti in similitudine tra di loro, proprio per via di radici giuridiche e culturali comuni, stanno agendo su quelle misure che ormai appaiono una palese violazione del principio di umanità e dignità della persona.

Il gruppo ID, nel suo programma politico, ai punti 5 e 6, fa sua la necessità di tutelare la libertà individuale, intesa nelle molteplici accezioni, nonché di agevolare lo sviluppo di una coscienza politica critica nei popoli europei.

E' su queste pietre angolari che auspichiamo che il parlamento europeo sia parte istante di una revisione delle modalità detentive in vigore nel vecchio continente.



avvocato Pamela Strippoli

Capitolo 1

La dignità essenza della persona umana

“Noi siamo per la collaborazione nella dignità”, - scriveva Robert Brasillach dal carcere di Fresnes - *“le idee nascono dal contatto con la realtà”*.

Fraasi che riecheggiano a distanza di decenni e che ricordano come una parola di sole sette lettere si adatti all'universo umano e a mille accezioni.

La dignità dell'essere vivente è un valore culturale che crea le basi per il riconoscimento di tutti gli altri valori, compresi quelli etici, nonché tutti i diritti a lui riconosciuti, perché la dignità umana nasce quando nasce l'essere umano e diviene la sua essenza.

La dignità nelle sue prime concezioni non aveva niente a che vedere con il significato attuale, essendo al contrario collegata all'esercizio di una carica pubblica: un significato aristocratico, elitario, lo stesso che oggi attribuiamo alla parola “dignitario” e che si oppone al senso democratico, che caratterizza questo termine.

Da un punto di vista storico la questione della dignità venne affrontata dallo Stoicismo, una corrente filosofica e spirituale, di impronta razionale, e dogmatica, con un forte orientamento etico e tendenzialmente ottimista, fondata intorno al 300 a.C. ad Atene da Zenone di Cizio.

Egli considerava il cosmo come ordine razionale e provvidenziale, identificando la vera felicità nella virtù, e la sapienza nella serena accettazione degli eventi, in particolar modo del dolore e della morte, la quale poteva essere

volontariamente ricercata quale mezzo per l'affermazione della dignità e della libertà spirituale dell'individuo.

Il cristianesimo, innestandosi in quel contesto culturale, riprende il pensiero stoico, portandolo ad una realizzazione totale della dignità della persona, dove ogni uomo è riflesso dell'immagine di Dio.

Nei secoli assistiamo ad un'evoluzione, con angolature giuridico-filosofiche, che ha segnato il cammino dei diritti dell'uomo, che trova il compimento più grande nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Da lì a qualche anno inizierà a prendere forma anche l'Europa Politica: il riconoscimento di una forma istituzionale di un luogo fisico, culturale ed antropologico dove i diritti connaturati all'essere hanno trovato fondamento e, ad oggi, il compimento più grande.

Non è certo un caso che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea introduca il proprio trattato con la parola "Dignità" e lo faccia utilizzando il carattere maiuscolo.

La dignità è il fondamento dei diritti umani: ognuno di noi nasce con i diritti e le libertà fondamentali. Il legislatore, nel caso che ci occupa, il legislatore internazionale, non 'crea' né 'concede' i diritti umani, ma li "riconosce". I diritti umani preesistono alla legge scritta. Questo uno dei più grandi contributi forniti, nell'accezione più completa, dal Cristianesimo al mondo intero.

Capitolo 2

Non creato dall'uomo e non distrutto dall'uomo.

Nell'ordinamento giuridico italiano, per espressa previsione Costituzionale, la pena deve tendere alla rieducazione del reo, favorendo il suo reinserimento nella società; principio che è stato reso effettivo in seguito alla promulgazione della Legge n. 354/1975 con cui è stato modificato il vecchio regolamento penitenziario. La funzione rieducativa della pena, trova il suo riconoscimento nel 3° comma dell'articolo 27 della Costituzione, il quale sancisce che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Tale enunciazione è volta ad affermare che la pena, da un lato, non si può concretizzare in trattamenti che possano degradare ovvero annullare la dignità umana, dall'altro lato, non deve offendere il livello di sensibilità dei consociati, i quali confidano in una sua corretta applicazione, la c.d. “certezza della pena”. Peraltro, senza mai dimenticare il finalismo rieducativo. Il Legislatore italiano utilizza la parola “tendere” in quanto la rieducazione non può costituire un'imposizione per il detenuto, il quale è libero di non aderire a progetti di reinserimento.

A tal proposito dobbiamo volgere uno sguardo al passato, poiché, sebbene l'ordinamento italiano fosse diretto all'affermazione del principio rieducativo della pena, in realtà in concomitanza con l'art. 27 della Costituzione, non venne prevista una vera e propria legge che rendesse effettivo tale principio. Tutto ciò è avvenuto solo nel 1975 con l'entrata in vigore della Legge n. 354

definita "Legge di Sistema". Quest'ultima ha soppiantato definitivamente il regolamento carcerario del 1931, che vedeva nelle privazioni e nelle sofferenze fisiche, gli strumenti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo, mettendo finalmente in pratica un dettato costituzionale, rimasto per anni inosservato.

Molti esultarono, molti sostennero che l'Italia meritava rispetto anche per il solo fatto di ripudiare la pena di morte. Vi furono anche voci isolate che gridarono: "In Italia ci si accontenta dell'ergastolo!"

Entrando nel vivo della questione, nonostante per definizione l'ergastolo debba durare tutta la vita, in Italia ciò in genere non si verifica, proprio per quel fine rieducativo di cui parla la Costituzione. Infatti, l'Ordinamento Penitenziario prevede tutta una serie di "bonus" in base ai quali la durata dell'ergastolo può subire una riduzione. Per esempio, dopo dieci anni di pena effettivamente espiata il condannato può accedere ai permessi premio, dopo venti anni può richiedere la semilibertà, e dopo ventisei anni di carcere, egli ha diritto a richiedere la libertà condizionale.

Inoltre, sempre l'ordinamento penitenziario consente ai detenuti di "chiamare i giorni" – volendo utilizzare un gergo carcerario - ovvero la possibilità di presentare un'istanza ogni sei mesi per vedersi riconoscere una riduzione della pena di 45 giorni, quale "sconto" della stessa, che permette di ridurre il termine di ventisei anni necessari per poter presentare la richiesta di libertà condizionale che, di fatto, diventa ventuno.

Tutte le premesse fin qui esposte, si sono rese necessarie per una migliore comprensione di quella figura giuridica che è l'ergastolo ostativo, che non

prevede nessuno dei benefici penitenziari riconosciuti ai fini della rieducazione del condannato di cui nelle righe precedenti abbiamo tanto decantato pregi e virtù!

Capitolo 3

Ergastulum, evoluzione storica

I romani utilizzavano il termine *ergastulum* per indicare propriamente un campo di lavoro al quale venivano destinati gli schiavi riottosi ed indolenti, ovvero il luogo dove il padrone rinchiodava i propri schiavi dopo il lavoro. La radice greca del nome dalla quale è mediato il termine latino si riferisce proprio al lavoro, in questo caso forzato.

Per questa sua funzione: ridurre in schiavitù dei ribelli, è stato ripreso in epoca moderna.

Nell'Ancien Règime (ante Rivoluzione francese), la pena dell'ergastolo non era contemplata, invero i laici utilizzavano degli strumenti più sbrigativi. La mannaia, la forca, lo squarciamiento, l'attanagliamento con cesoie infuocate nelle diverse parti del corpo e, per i delitti minori, la cavazione di denti, l'amputazione di una mano per il furto, il taglio della lingua per la bestemmia, l'esposizione alla berlina, ecc. queste erano le pene classiche.

Faceva eccezione il diritto della Chiesa, per la quale l'ergastolo come segregazione perpetua, a pane e acqua, in qualche convento sperduto, era una modalità che veniva utilizzata allorché non ritenesse necessario condannare un eretico al rogo.

Dobbiamo attendere il 1890 per sentir parlare di ergastolo così come inteso nel pensiero odierno, attraverso la sua introduzione nel Codice Zanardelli. Tale pena prevedeva per i condannati che questi fossero segregati con l'obbligo di lavoro per i primi sette anni, solo successivamente potevano esseri

ammessi al lavoro insieme ad altri condannati, con l'obbligo del silenzio. Una riforma sostanziale si ebbe con il Codice Rocco, con cui la disciplina dell'ergastolo fu spogliata del carattere disumano e affittivo previsto dal precedente Codice Zanardelli, mediante l'abolizione della segregazione nella cella continua. La novella prevedeva che i condannati scontassero la pena in uno stabilimento ad hoc, l'obbligo del lavoro, l'isolamento notturno e solo dopo l'espiazione di almeno tre anni di pena l'accesso al lavoro all'aperto. Degna di nota anche la possibilità di interruzione della perpetuità della pena solo mediante la concessione della grazia ex art. 174 c.p. Invero, con la legge n. 1634/1962, venne modificato l'art. 176 c. 3 c.p., attraverso l'inclusione dei condannati all'ergastolo tra i soggetti ammissibili alla liberazione condizionale, qualora avessero effettivamente scontato ventotto anni di pena, in seguito ridotti a ventisei anni con la legge n. 663/1986, nota come legge Gozzini. La stessa legge ha introdotto delle ipotesi in cui il detenuto potesse uscire temporaneamente dal carcere, tenuto conto dell'andamento del percorso rieducativo, per lo svolgimento di lavoro all'esterno [art. 21 ordinamento penitenziario] e per permessi premio [art. 30 ter ordinamento penitenziario] dopo aver espiaato dieci anni di pena mentre, trascorsi venti anni, poteva essere disposto l'accesso alla semilibertà [art. 50 ordinamento penitenziario]. Infine, il legislatore del 1986 ha ammesso che l'ergastolano che avesse dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione potesse fruire, come riconoscimento di detta partecipazione, di una detrazione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di presofferto con conseguente riduzione dei termini per richiedere l'ammissione ai benefici penitenziari.

Dal punto di vista dell'esecuzione penale, la vera svolta si ebbe in precedenza con la legge n. 354/1975, che accese i riflettori sul detenuto da sempre soggetto all'autorità dell'istituzione penitenziaria, al quale vennero riconosciuti e garantiti diritti fondamentali e facoltà non più comprimibili a causa del mero status detentionis.

Le modalità per scontare la pena dell'ergastolo furono equiparate alle normali pene detentive anche mediante l'abrogazione implicita dell'isolamento notturno; inoltre, fu prevista la retribuzione del lavoro obbligatorio che gli ergastolani erano chiamati a svolgere, questo proprio a simboleggiare l'esclusione del carattere affittivo della mansione svolta.

Negli anni '90 si affaccia prepotente lo spettro dei delitti di stampo mafioso, che spinse verso un più duro giustizialismo sia la classe politica quanto l'opinione pubblica. Il 1992 fu un anno particolarmente difficile per l'ordine pubblico, in specie per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Invero alcuni mesi prima dei tragici eventi venne emanata la legge 356, che introdusse nell'Ordinamento Penitenziario l'art. 4-bis, sancendo il "Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti".

Capitolo 4

C'è ergastolo ed ergastolo.

Per ergastolo ostativo – che, definito così, non appare in nessuna norma – s'intende la perpetuità della pena detentiva nei casi in cui il condannato per reati mafiosi non si dimostri incline a collaborare con la giustizia.

Quindi, a differenza dell'ergastolo “semplice”, quello ostativo non permette che il detenuto benefici di determinati permessi, come quelli premio, o la semilibertà, a meno che non collabori con la giustizia.

In concreto, il sistema italiano prevede due tipi di ergastolo: quello semplice, che permette dopo che siano stati scontati dieci anni di carcere di richiedere permessi premio, dopo venti anni di accedere alla semilibertà ed infine dopo ventisei anni di reclusione di chiedere la libertà condizionale; e quello non riducibile, detto ergastolo ostativo. È l'Ordinamento Penitenziario che prevede un divieto di accordare la liberazione condizionale e di dare accesso ai benefici penitenziari fondato su una presunzione legale inconfutabile di pericolosità, ossia la persistenza del legame tra il condannato e l'associazione criminale mafiosa di appartenenza. Soltanto una collaborazione effettiva con la giustizia permetterebbe di escluderlo.

La Corte Costituzionale, nel mese di maggio del 2021 si esprime sulla legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma 1, e 58 ter della legge 26 luglio 1975, n.354 [norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà], nonché dell'art. 2 del D.L. 13

maggio 1991, n. 152 i cosiddetti Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, di cui avevamo parlato nel capitolo precedente, con riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma e 117, primo comma, Cost. nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti - che per brevità definiremo ostativi - che non abbia collaborato con la giustizia.

Come a dire: “non collabori? Non hai nessun diritto, o meglio non godrai di alcun beneficio riconosciuto invece a tutti gli altri detenuti!”

Contro l'ergastolo militano, anzitutto, le stesse ragioni fatte valere contro la pena di morte. Non è sanzione che abbia maggior efficacia deterrente, rispetto ad una condanna a trenta anni di reclusione. È una punizione priva di umanità, perché preclude al reo ogni speranza di reinserimento e lo condanna ad una sorta di *damnatio memoriae*. È una condanna contraria al principio costituzionale dell'emenda, perché non prevede, a priori, un preciso programma riabilitativo, mentre come abbiamo più volte detto, le pene devono per esigenza costituzionale, tendere alla riabilitazione del condannato. È sbagliata perché, in primis, è priva del sentimento della speranza.

C'è un aspetto molto profondo su cui soffermare la nostra attenzione: la totale chiusura di fronte alla c.d. “criminalità” è in linea teorica irrazionale, nella misura in cui concede al “malvagio” di crimini organizzati, la sola alternativa della collaborazione. A sommosso parere di chi scrive collaborare non significa pentirsi, la collaborazione non è una fonte di redenzione morale. Collaborare può voler dire, financo, mettere a rischio tutti i familiari al di fuori del carcere. La collaborazione è solo uno strumento per ottenere un beneficio, la chiave, seppur duplicata che può aprire le sbarre di una cella detentiva.



avvocato Pamela Strippoli

Collaborare significa mettere in carcere qualcuno al posto tuo! Senza sottovalutare i casi nei quali non è neanche possibile collaborare, o pentirsi.

Papa Francesco è intervenuto sul tema dell'Ergastolo Ostativo nel Suo discorso all'Associazione Internazionale di Diritto penale declinandolo come una "pena di morte viva". Prima di lui fu Carmelo Musumeci, ergastolano, a definirlo in tal modo ed è ovvio che le sue parole possono non aver suscitato interesse, ma se a parlare di "pena di morte nascosta" è il Santo Padre, allora forse ci sarà qualcuno in più che vorrà approfondire cosa realmente significhi una pena in grado di uccidere la speranza e con essa la dignità.

Un detenuto, con una pena esigua, compagno di cella di un ergastolano, ci ha offerto un aneddoto in grado di spiegare con parole semplici cosa è l'ergastolo ostativo: "quando sono entrato in carcere, la prima cosa di cui ho sentito il bisogno è stato quello di avere un calendario che scandisse i giorni che mi separavano dalla libertà, dalla famiglia, dalla vita. Mi sentivo in colpa ogni volta che strappavo il foglio del mese appena passato perché in cuor mio avevo la speranza di ricominciare a vivere, ma sentivo al contempo lo sconforto del mio compagno di cella il cui calendario era fermo a ventiquattro anni prima, perché forse non tutti sanno che sull'ordine di esecuzione di un ergastolano ostativo c'è scritto "fine pena 31.12.9999"

Quell'ergastolano ostativo, o "uomo ombra" [così si definiscono tra loro gli ergastolani] era Carmelo Musumeci.

Era, non perché sia morto ma perché non è più ergastolano.

Capitolo 5

Tutela della dignità umana e Corte EDU: il caso Viola

Il sistema proibitivo dell'ordinamento penitenziario italiano, è incorso nelle censure della Corte EDU e in alcune modifiche da parte della Corte costituzionale: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con il caso Viola [sentenza pronunciata a Strasburgo il 13 giugno 2019], ha ritenuto l'ergastolo ostativo in contrasto con l'art. 3 della Convenzione, in quanto eccessivamente limitante la dignità umana.

Il caso Viola merita un'analisi seppur sommaria della fattispecie avendo rivestito il ruolo di apri pista a molti altri ricorsi presentati alla Corte di Strasburgo.

Marcello Viola, classe 1959, fu coinvolto negli eventi che videro contrapporsi la cosca Radicena e la cosca Iatrinoli a partire dalla metà degli anni '80 e fino all'ottobre 1996, periodo definito la «seconda faida di Taurianova». Venne condannato con sentenza del 10 febbraio 1999 e successivamente per il «processo Taurus» con sentenza del 5 marzo 2002. Il 12 dicembre 2008, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, constatando l'unicità del programma criminale riconobbe la continuazione tra i fatti oggetto dei due processi. Marcello Viola ottenne pertanto che la pena fu cumulativamente rideterminata e fissata nell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e due mesi.

Tra giugno 2000 e marzo 2006, egli fu sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41 bis, comma 2, della legge dell'Ordinamento



avvocato Pamela Strippoli

Penitenziario, disposizione che consente all'amministrazione penitenziaria di sospendere, in tutto o in parte, l'imposizione del regime detentivo ordinario in caso di imperativi di ordine pubblico e di sicurezza. Durante la lunga carcerazione Viola presentò alcune richieste per ottenere permessi premio e liberazione condizionale, tutte puntualmente rigettate dal Magistrato di Sorveglianza di Sulmona e dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, con cui veniva adottata in linea di massima sempre la stessa motivazione ovvero il difetto di collaborazione con le autorità e la mancanza di una valutazione critica del passato criminale.

Tutto ciò spinge Viola Marcello, nell'anno 2016 ad adire la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, attraverso un ricorso proposto contro lo stato italiano sostenendo di essere stato condannato all'ergastolo, una pena non riducibile, da lui definita inumana e degradante, tale da rendere impossibile la correzione ed il reinserimento nella società.

In sintesi Viola invoca la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ribadendo in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, della legge sull'Ordinamento Penitenziario nella parte in cui [questa disposizione] esclude che il condannato all'ergastolo, per dei reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo, che non ha apportato la sua collaborazione alla giustizia, possa essere ammesso al beneficio del permesso premio.

Il 13 giugno 2019 la Corte Europea dei Diritti Umani dichiara, con sei voti

contro uno, che vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, una sentenza definita epocale!

La Corte EDU, con il caso Marcello Viola contro l'Italia ha, così, stabilito che una condanna a vita non soggetta a riduzione di pena ha violato la Convenzione, specificando che “la dignité humaine, qui se trouve au coeur meme du système mis en place par la Convention, empeche de priver”.

Non sono mancati attacchi d'isterismo, da parte di coloro che leggendo la sentenza Viola hanno pensato si trattasse di una sorta di “libera tutti”. Così non è stato.

Lo dimostrano i continui rigetti da parte del Tribunale di Sorveglianza all'ergastolano Giuseppe Graviano, ovvero ai tanti boss malavitosi sottoposti al 41 bis.

Nell'ottobre 2022, Giovanni Di Giacomo anch'egli sottoposto al “carcere duro”, riceve un sonoro schiaffo dal Tribunale di Sorveglianza di Roma che rigetta l'istanza di permesso premio considerando dirimente in senso ostativo il riscontro della persistente pericolosità sociale e il pericolo di fuga.

Sintomo che il diritto dell'ergastolano non risiede nella concessione del beneficio, bensì nella speranza che un ravvedimento contestuale ad un percorso rieducativo, possa costituire la giusta combinazione che apra un domani le sbarre del carcere.

Capitolo 6

Ogni uomo vuole essere salvato

Giunti fin qui, possiamo tranquillamente affermare, senza pericolo di essere smentiti, che con la sentenza sul caso Viola contro Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato l'incompatibilità dell'ergastolo ostativo in relazione all'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, a norma del quale «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti». Si tratta di una pronuncia di condanna dagli indubbi profili di rilevanza, verosimilmente destinata a segnare un punto di non ritorno nel dibattito interno in materia di pena perpetua inflitta agli autori dei reati di cui all'art. 4-bis comma 1.

Questa decisione si va ad allineare idealmente all'opera di messa in discussione dell'ergastolo ostativo condotta a livello interno da ampi settori della dottrina, venendo anzi a costituirne un grimaldello di matrice giurisprudenziale potenzialmente decisivo.

Passa poco tempo dalla sentenza Viola e i giudici della Consulta si esprimono sulla illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma della costituzione, l'art.4 -bis, comma 1, ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per reati dove viene applicata l'ostatività ai benefici non possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione, con la giustizia allorquando siano stati acquisiti elementi tali da escludere oltre l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ricostituzione di tali collegamenti.

Tutti questi paroloni non significano altro che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, può essere superata, sia pure soltanto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti.

La storia recentissima, pare, dar ragione alla Corte di Strasburgo, anche se i casi sono ancora isolati.

È la storia di Carmelo Musumeci, quell'ergastolano il cui calendario era fermo al 1991, uomo definito da Wikipedia scrittore e criminale italiano.

Sembrava una vicenda di malavita, o di mafia come tante altre, a cui i racconti dei telegiornali in quegli anni ci avevano abituati, ma questo “uomo ombra” ha sovvertito ogni pronostico sfavorevole ed è stato capace, durante la lunghissima prigionia di uscire dalle tenebre.

Egli entra in carcere all'età di trentasei anni con un pesante bagaglio di reati, e un'accusa di omicidio [quest'ultima sarà sempre respinta dal Musumeci]. Varca le porte del carcere praticamente analfabeta e ne esce nel 2018 con tre lauree, in giurisprudenza, sociologia e filosofia, ma soprattutto con un percorso di redenzione tangibile.

Per ventisei anni, insieme alla libertà egli è stato privato della speranza di vivere, “convinto che di me dal carcere sarebbe uscito solo il mio cadavere”: dice Musumeci. Ma non era questo il disegno di Dio.

Inizialmente ammesso alla semilibertà, poteva uscire dal carcere al mattino e farvi rientro alla sera. Durante il giorno ha prestato attività di volontario

in una Casa Famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. Da lui stesso definita come “il modo migliore per continuare a scontare la mia pena e per rimediare un po’ il male fatto, facendo del bene”. Oggi Carmelo Musumeci è libero, nonno, volontario, recuperato dalla società civile, scrittore, “un uomo che ha saldato il suo debito con la giustizia ma non con la propria coscienza”. Libero solo grazie ad un riesame della sua personalità, del suo percorso rieducativo, pur non avendo mai collaborato con la giustizia. La dimostrazione che la redenzione non passa per la collaborazione, e che rubare la speranza può significare solamente calpestare la dignità umana.

Ovvio che non sia affatto irragionevole, da parte del legislatore, presumere il mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale da parte del condannato non collaborante; è tuttavia irragionevole che tale presunzione «non possa essere vinta da prova contraria». Insomma, l’incostituzionalità di cui abbiamo parlato fino ad ora sta nell’assolutezza della presunzione, per le sue «conseguenze affittive ulteriori» poste a carico del detenuto non collaborante e per la conseguente impossibilità di «valutare il percorso carcerario del condannato», anche da parte della magistratura di sorveglianza.

Capitolo 7

Un caso di mala giustizia: Giovanni Mandalà morto innocente.

Giovanni Mandalà venne condannato all'ergastolo per aver ucciso, il 27 gennaio 1976 i due carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, appartenenti alla Caserma di Alcamo Marina.

Le prove a suo carico erano la “chiamata” in correità di Giuseppe Vesco, una macchia sulla giacca di sangue appartenuta ad uno dei carabinieri, e una macchina parcheggiata vicino alla Caserma.

Negli anni di carcerazione l'uomo che si è sempre professato innocente, si è spento con il trascorrere dei giorni, delle settimane, dei mesi, degli anni. Non ha mai collaborato né si è pentito, ma d'altronde non avrebbe potuto farlo, se non mentendo a stesso.

Giovanni Mandalà morirà nella sua cella nel 1998.

Detta così, sembra solo la storia di un ergastolano che non suscita poi chissà quale interesse, peccato però che quell'uomo, mai collaborante, dopo la sua morte è stato dichiarato innocente.

La Corte d'Appello di Catania, al termine del processo di revisione sulla strage della casermetta di Alcamo Marina, ha assolto Giovanni Mandalà.

Dopo 16 anni dalla sua morte la difesa di Mandalà, è riuscita a dimostrare la frode processuale dei carabinieri, riportando alla luce un verbale del 6 febbraio 1976 dei militari di Alcamo, in cui si fa riferimento al possesso da parte dei carabinieri del sangue delle vittime, prelevato dai rispettivi cada-



avvocato Pamela Strippoli

veri. A distanza di quarant'anni si dimostrerà che tutte le prove erano false e costruite con lo scopo ben preciso di incastrare Mandalà e gli altri coimputati. Così, come il sangue gelosamente conservato che servì ai carabinieri per macchiare una giacca appartenuta a Mandalà, prelevata durante una perquisizione postuma. Per inciso la giacca in questione era estiva, una circostanza non considerata rilevante dai giudici, nonostante le eccezioni sollevate dalla difesa, posto che il delitto avvenne in pieno inverno.

Ad Alcamo Marina, una sera di gennaio del 1976 due carabinieri vengono ferocemente uccisi, e dagli armadi della caserma, spariscono sia armi che divise. Verranno ritrovate da una pattuglia di Polizia che scortava il segretario nazionale del MSI, Giorgio Almirante.

A meno di un mese dal duplice omicidio, il caso sembrava risolto, venne infatti esclusa l'ipotesi originaria dell'attentato terroristico, sebbene a poche ore dall'omicidio venne diffuso un documento di rivendicazione da parte delle Brigate Rosse; ma a fugare ogni perplessità fu l'invio da parte delle "vere" Brigate Rosse di una dichiarazione cristallina: con la morte dei due carabinieri non c'entravano nulla, e non avrebbero comunque versato lacrime per essi.

Nel registro della Procura della Repubblica vengono iscritti Vincenzo Vesco, anarchico di Alcamo che confesserà l'omicidio e indicherà quali complici Gaetano Santangelo, Vincenzo Ferrantelli, Giuseppe Gulotta e Giovanni Mandalà.

Nel corso del processo di primo grado Vincenzo Vesco s'impiccherà, portando con sé i segreti che avevano condotto a segregare in una cella Giovanni Mandalà, e altri coimputati.

Tutti gli imputati sostennero la loro completa estraneità ai fatti e soprattutto di essere stati costretti sotto tortura a confessare. Nelle more del giudizio muore Mandalà, mentre Ferrantelli e Santangelo scappano in Brasile.

Nessuno crede all'innocenza di questi uomini. Nessuno ritiene verosimile che dei Carabinieri possano aver torturato delle persone per estorcere delle confessioni non veritiere, di aver costruito prove.

La revisione del processo della strage della caserma di Alcamo Marina, si riapre grazie alla confessione dell'ex carabiniere Renato Olinò, emergono nuove prove ovvero i verbali di due pentiti, Leonardo Messina e Peppe Ferro, e il processo cambia rotta. Non fu Mandalà ad uccidere quei carabinieri, furono i loro colleghi dell'Arma che falsificarono le prove affinché tutto potesse ricondurre alla loro responsabilità.

Un'altra verità viene a galla: Vesco non s'impiccò spontaneamente ma fu ucciso su ordine di due mafiosi liberi. Vincenzo Calcara – pentito- racconta che mentre era detenuto ebbe disposizione da Antonio Messina di lasciare da solo Vesco, che venne ucciso per mano di due agenti di custodia finiti sul libro paga della mafia. Anche qui è del tutto paradossale che nessuno si sia posto la domanda di come un uomo con un braccio monco della mano, possa essersi impiccato.

Dobbiamo attendere quaranta anni per conoscere i nomi di chi ha disonorato l'arma per essere al servizio della mafia, di chi uccise due colleghi carabinieri, di chi torturò barbaramente dei ragazzini per estorcere una confessione: Elio Di Bona, oggi ha 81 anni, Giuseppe Scibilia 70, Giovanni Provenzano 83, Fiorino Pignatella 63, tutti membri di una squadra comandata del colonnello Giuseppe Russo, anch'egli poi giustiziato da Cosa Nostra, il 20 agosto

del 1977. Di questo però le pagine di storia non ne fanno parola, la notizia l'apprendiamo dai media a seguito del processo di revisione di Giovanni Mandalà.

Ritroviamo nelle carte processuali le parole dell'ex Carabiniere Olino: «I quattro furono costretti a parlare facendo bere loro acqua e sale, o provocando scosse elettriche ai genitali, oppure fingendo finte esecuzioni, ho protestato per quei comportamenti ma non cambiarono linea di comportamento i miei colleghi ed allora mi allontanai dalla stanza»: parole capaci di graffiare il cuore.

Mandalà è stato in carcere diciannove anni, fino alla morte, fagocitato da un tumore alla prostata, ma non gli hanno mai concesso il beneficio dei domiciliari poiché considerato ergastolano pericolosissimo, un uomo talmente crudele che ha preferito morire, piuttosto che pentirsi.

Questa storia di mala giustizia si chiuderà con l'assoluzione di Giovanni Mandalà, Gaetano Santangelo, Vincenzo Ferrantelli, Giuseppe Gulotta. In aula ad ascoltare la sentenza di assoluzione, nel processo di revisione c'era la moglie di Giovanni Mandalà, che ha accolto la notizia tra le lacrime e lo sconforto degli stessi magistrati.

Per onore della cronaca Giuseppe Gulotta è l'unico ad aver assistito personalmente alla sentenza di assoluzione, dopo ventidue anni di galera. Ergastolano, oltrepassa la soglia del carcere a diciotto anni, reo confesso ed uscito a cinquantacinque assolto per non aver commesso il fatto.

Questo sommario excursus, che non ha la pretesa di essere esaustivo, è servito a chi scrive per avvalorare la tesi di tutti coloro che sostengono che la "collaborazione giudiziaria" non possa costituire l'unico strumento per

vedersi riconoscere dei benefici, ma soprattutto che non sempre sia possibile collaborare.

Conscia che il “caso Mandalà” è forse la pagina giudiziaria più brutta scritta, fuori e dentro i tribunali del Trapanese, che però non possiamo definire isolata, e dovrà servire da traino nella ricerca di un equilibrio tra giustizia ed umanità che conducono alla verità.

D'altronde, tutto passa. o almeno dovrebbe, per la verità. La verità che costa fatica, e che ha un prezzo altissimo, in questo caso pagato con la vita di troppe persone.

Siamo convinti anche noi, come scrive Papa Francesco nella sua lettera enciclica Tutti Fratelli, che “La verità è una compagna inseparabile della giustizia e della misericordia.”

organizzata, sia il pericolo di ricostituzione di tali collegamenti.

Capitolo 8

Un condannato all'ergastolo salvato da un pentito: Felice Saccone.

Cercando nelle cronache nere con protagonisti gli ergastolani ci siamo imbattuti in un altro caso in cui dopo la condanna all'ergastolo un uomo è stato dichiarato innocente, o meglio quasi innocente.

La storia di Felice Saccone è sicuramente meno suggestiva rispetto a quella di Giovanni Mandalà ma ha con essa dei risvolti in comune di ordine pratico. Felice Saccone è un panettiere di anni 58, condannato in primo grado all'ergastolo per aver concorso all'omicidio di **Ciro Farace**, elemento di spicco del clan **Ascione-Papa**, morto in un agguato per mano di **Ciro Savino** e **Gerardo Sannino**, esecutori materiali. Probabilmente sono proprio le figure di questi due uomini ad aver carpito la nostra attenzione. I due killer, infatti vennero assoldati dai boss **Giovanni** e **Antonio Birra**. All'epoca la camorra aveva una sorta di prezzario, nel senso che se ad essere commissionata era una "gambizzazione" il prezzo da pagare erano circa 2.000 euro, mentre il costo di un omicidio si aggirava intorno ai 5.000 euro. I Boss **Birra** sborsarono per la morte di **Ciro Farace** la cifra di cinquemila euro. Questo è quanto vale la morte di un uomo, e quanto intascano **Ciro Savino** e **Gerardo Sannino**.

La cronaca ci riporta che **Gerardo Sannino** oggi è un pentito e collaboratore. È però **Savino**, anch'egli pentito, a parlare: "Subito dopo l'omicidio, in via **Benedetto Cozzolino**, che commettemmo il 17 gennaio del 2001, mi separai da **Sannino**. Poi, dopo quest'ultimo, accompagnato da **Saccone**, mi raggiun-

se nella ferramenta di M.V., che si trovava nella stessa strada e mi consegnò i cinquemila euro».

Secondo la ricostruzione vi fu un “contrattempo” dovuto all’intervento della polizia, e i due assassini furono costretti a separarsi, mandando in fumo il piano di fuga preventivato. Infatti, al suonar delle sirene, il programma cambiò repentinamente e Saccone portò via Sannino per condurlo al cospetto dei Boss Birra nella loro base militare, mentre Savino fu recuperato da Salvatore Di Dato al secolo «’O pesiello» che comunque riuscì a depistare le prove eliminando armi e motorino utilizzati per l’agguato.

Dalle risultanze del dibattimento abbiamo appreso che però quella di Di Dato ovvero «’O pesiello» non fu una prestazione per la malavita volontaria, nonostante gli fosse stato offerto un pagamento, ma si dovette piegare alle loro richieste dopo espresse minacce di morte.

Ciro Savino nell’anno 2010 diventa un pentito, e lo fa a seguito del ferimento del figlio per mano del clan Ascione.

E così indicherà responsabili dell’omicidio di *Ciro Farace* e – anche per aver organizzato e compiuto l’omicidio di *Costanzo Calcagno* nell’anno 2001: *Antonio* e *Giovanni Birra*, *Ciro Uliano* detto «*Sciù sciù*» e sua sorella *Gelsomina*, *Salvatore Di Dato* detto ‘*O pesiello*, *Felice Saccone*, *Gerardo Sannino* e *Salvatore Viola*.

Alla luce delle suddette dichiarazioni, l’epilogo lo scrive la quinta sezione della Corte di Assise che ha considerato la condotta di Saccone come favoreggiamento ed essendo oramai trascorsi ventidue anni, ha dichiarato il reato prescritto. Non serve spiegare che la convinzione dei togati è stata dettata proprio dalla collaborazione dei due sicari pentiti, sebbene per giustizia di

cronaca le due dichiarazioni presentarono aspetti che non collimavano tra di loro. D'altronde l'Italia è il più grande produttore di pentiti, probabilmente per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata endemici nel meridione come mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita...e quello che conta è riuscire, attraverso la collaborazione, a scardinare le strutture malavitose.

Capitolo 9

L'Italia è il più grande produttore di pentiti

Lo abbiamo appena affermato, in Italia il pentitismo è di moda. Intorno a chi si pente e diviene collaboratore ruota una vera e propria macchina, produttrice di ulteriori pentiti, dove però, spesso le contraddizioni fatalmente si vanno ad intrecciare tra di loro.

Senza voler peccare di superbia, ci spingiamo ad affermare che il pentito, qualunque sia stato il suo ruolo, non dirà mai tutta la verità. Come se fosse un'esigenza fisiologica tenere sempre qualcosa solo per sé stesso, nella convinzione che in futuro possa essere la sua "uscita di emergenza", paragone che calza a pennello per un ergastolano che vuole accedere ai benefici penitenziari.

Può accadere infatti che alcuni pentiti omettano, altri mentano all'unico scopo di ottenere un qualcosa in cambio...uno sconto di pena, qualche beneficio carcerario, lo abbiamo visto nel caso Mandalà, è pertanto lapalissiano che tutte le dichiarazioni vengano sottoposte alla "macchina della verità", si cerchi cioè la loro attendibilità.

Questa premessa è servita per introdurre un episodio che tutti conosco come "il camino di Buscetta".

Tommaso Buscetta, o Don Mimì o Il Boss dei due mondi è il pentito con la P grande. Anche le enciclopedie lo definiscono come mafioso e collaboratore di giustizia. Stiamo ovviamente ironizzando per dire che in Italia se pensi ad un pentito la prima persona che citi è Buscetta, tanto che nelle borgate roma-



avvocato Pamela Stripoli

ne quando si vuole apostrofare qualcuno che “canta”, che cioè è un traditore, subito viene etichettato come Buscetta.

Buscetta è l'uomo che rivelò a Giovanni Falcone i segreti della cupola, che permise di gettare le fondamenta per il maxi processo di mafia che quella cupola scoperchiò.

L'episodio che ci ha interessato, proprio perché abbiamo parlato di ricerca di attendibilità, è quello del racconto della sua permanenza presso la famiglia dei Salvo. Nella narrazione, Buscetta descrive con novizia di particolari la villa, gli arredi, i suppellettili e il camino. Questa dichiarazione doveva costituire la prova dei legami tra Buscetta e la famiglia dei Salvi. Ma qualcosa andò storto perché le dichiarazioni rischiarono di perdersi nel nulla, in quanto sebbene tutto sembrava combaciare, all'interno della villa, la polizia non trovò alcun camino. La circostanza che il camino mancasse fece vacillare la credibilità di Buscetta, tanto che gli inquirenti arrivarono a pensare che nulla di quanto dicesse Buscetta fosse vero. Solo grazie all'arresto del custode della villa tale Antonio Moavero, i Magistrati Falcone e Borsellino, appresero che quel camino era stato sapientemente rimosso, a seguito di lavori di ristrutturazione che avevano interessato la villa della famiglia dei Salvi. L'episodio dimostra quanta importanza rivesta il requisito dell'attendibilità, forse preminente anche rispetto ai fatti storici confessati. Senza l'intuizione di Falcone e Borsellino è probabile che quel processo non sarebbe mai iniziato.

Capitolo 10

Non c'è pace sull'ergastolo ostativo, non c'è pace tra l'Italia e la CEDU.

Il nostro interesse per le storie di vita reale avrebbe potuto occupare ancora decine di pagine, ma l'impegno ad approfondire l'argomento della tutela dei diritti umani calpestati da una legge miope, ci impone di ritornare dei tecnici, per certi aspetti anche noiosi, ed in tal senso non possiamo dimenticare un'importante pronuncia.

Ci riferiamo alla condanna del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa all'ergastolo ostativo, ergo all'Italia, che sostiene in linea di principio quanto espresso dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 97 del maggio 2021.

Il Comitato dei Ministri, che è l'organo incaricato di supervisionare l'esecuzione delle sentenze della Corte Edu, «ha ribadito che sono necessarie misure legislative che diano ai tribunali la possibilità di rivedere la condanna all'ergastolo alla luce di una valutazione globale del percorso di risocializzazione anche in assenza di collaborazione con la giustizia». E ha «sollecitato il legislatore a superare l'attuale automatismo ostativo che subordina l'accesso alla liberazione condizionale alla mera collaborazione con l'autorità giudiziaria».

La base è sempre la stessa: la rieducazione unico strumento di rivalutazione personale.

Parlare di rieducazione significa indirizzare il condannato ad un'offerta di



avvocato Pamela Strippoli

opportunità che correggano la sua antisocialità, ne adeguino il comportamento alle regole giuridiche e ne permettano un suo progressivo reinserimento nella vita civile.

Il condannato deve cioè potersi riaffacciare nella società in modo dignitoso tale che una volta in libertà, non commetta nuovi reati.

Non è un diritto acquisito neppure nella possibilità, da parte del condannato, di ottenere la liberazione condizionale quando richiesta. La decisione deve spettare soltanto all'autorità giudiziaria che dovrà valutare, da un punto di vista soggettivo, se il detenuto abbia adeguatamente partecipato all'opera di rieducazione a prescindere dal fatto che abbia collaborato con la giustizia o meno.

Quello del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è un pronunciamento «importante», che auspica un intervento serio che tenga conto della giurisprudenza italiana e sovranazionale.

quando si vuole apostrofare qualcuno che “canta”, che cioè è un traditore,

Capitolo 11

Per la Chiesa “se si chiude in cella la speranza, non c'è futuro per la società”

Un capitolo a parte meritano le parole di Papa Francesco che non manca un'occasione per richiamare l'attenzione sulla inadeguatezza di una condanna, definita alla pari di una «morte nascosta», una sanzione che toglie al condannato ogni speranza, una pena senza futuro, insomma «un problema da risolvere». Nell'Enciclica *Tutti Fratelli*, vi è un lungo paragrafo dedicato alla pena di morte e alla giustizia dove si legge “afferriamo con chiarezza che la pena di morte è inammissibile e la Chiesa si impegna con determinazione a proporre che sia abolita in tutto il mondo. L'omicida non perde la sua dignità personale perché Dio ne è garante”.

Un palese invito a non intendere la pena come una vendetta ma al contrario come parte di un processo di guarigione e reinserimento sociale, con un occhio vigile sulla garanzia della dignità umana dei detenuti, ribadendo appunto che l'ergastolo “è una pena di morte nascosta”.

Riportiamo integralmente le parole del Santo Padre, senza alcuna pretesa, da parte nostra di commentarle, ma semplicemente offerte al lettore per completezza argomentativa: “L'ergastolo non è la soluzione dei problemi, lo ripeto: l'ergastolo non è la soluzione dei problemi ma un problema da risolvere. Perché se si chiude in cella la speranza, non c'è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare!”; “Non soffocate mai la fiammella della speranza”, “non lasciatevi mai imprigionare nella cella buia di un cuore senza speranza, non cedete alla rassegnazione. Dio è più grande di ogni problema e vi attende per amarvi”



avvocato Pamela Strippoli

Capitolo 12

Nessuno si salva da solo

Ripeteremo fino allo sfinimento che per educare alla risocializzazione serve un “appoggio umano”, una stampella e non una chiusura delle istituzioni che privi della speranza.

C'è bisogno di sostenere le persone detenute nel percorso di re-inserimento nella società, tramite un servizio ponte che svolga la funzione di collegamento con i servizi territoriali, mirato a ridurre la recidiva e rafforzare il concetto di continuità assistenziale nell'ambito della presa in carico globale della persona.

Abbiamo assistito negli ultimi anni al proliferare di cooperative sociali ed associazioni di volontariato impegnate sul fronte carcerario, molto spesso nate dalle esperienze di ex detenuti votati al recupero di persone che un tempo sono stati “compagni di viaggio”, pochi però sono i finanziamenti offerti per sostenere tali attività.

E mentre in Italia l'esigenza di creare progetti per dare una “seconda possibilità” è sempre più sentita, l'Europa appare ancora pigra.

Per carità indubbia è l'attenzione del Parlamento europeo che già con Risoluzione del 2011 ha esortato ad investire risorse nella ristrutturazione delle prigioni enfatizzando sull'aspetto dell'educazione dei ristretti, soprattutto nell'ottica del reinserimento sociale, ma ovviamente per chi nelle carceri non vede solo clienti ma persone, la cosa risulta molto riduttiva.

Mi concedo una critica di carattere personale, non è mai facile né indolore

per un avvocato presentarsi al cospetto del proprio assistito ristretto in carcere ed informarlo di non aver trovato una struttura idonea che possa sostenere una richiesta per una misura alternativa. In altri termini quando un detenuto richiede che gli venga concessa una misura alternativa al carcere è tenuto a dimostrare di possedere tutta una serie di requisiti, tra cui una richiesta di lavoro concreta, che possa garantire da un lato i consociati che non tornerà a delinquere, dall'altro un sostentamento di carattere personale. Qui nasce lo sconforto, perché ti senti impotente pensando a quanta strada ancora dovranno percorrere le istituzioni affinché adottino il desiderio di migliorare la vita del condannato che ha deciso di intraprendere il percorso di riabilitazione con e nella società civile.

Solo poche ore fa, mi trovavo nel carcere di Rebibbia, per un colloquio di routine, uno di quelli che precede il giorno della camera di consiglio ove la Sorveglianza è chiamata a valutare il percorso inframurario per concedere eventualmente al detenuto l'affidamento ai servizi sociali. Non lasciatevi ingannare dalla parola servizi sociali pensando che esistano strutture od opere con la funzione di fornire un'occupazione o comunque un lavoro socialmente utile per coloro che si apprestano ad ultimare la pena fuori dagli istituti penitenziari. Forse l'intento iniziale era questo, ma essere affidati ai servizi sociali significa ben altro, che possiamo ridurre in essere "controllati dai servizi sociali". E' già! con la richiesta di affidamento, sebbene possa sembrare paradossale è il "ristretto" a dover fornire una richiesta di lavoro esterna considerabile idonea. Ovviamente sono i parenti o gli avvocati a farsi carico di tale incombenza, anche quando non si sa veramente a quale Santo votarsi. Progetti e strumenti, alternative alla delinquenza per coloro che hanno con-

vissuto con l'illegalità, questo è quello che deve essere posto al centro del dibattito anche europeo.

Per dovere deontologico, mi corre l'obbligo di informare il lettore che non ho reperito alcuna richiesta di lavoro per il mio assistito, che nelle more è stato definitivo dall'equipe carceraria un detenuto modello con percorso rieducativo ineccepibile e pertanto meritevole della concessione del lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario. Vale a dire che pur rimanendo in carcere potrà uscire alcune ore per lavorare all'esterno in un perimetro definito demaniale e senza scorta. Un lavoro che consiste nella manutenzione ordinaria di marciapiedi e aree verdi.

Siamo in attesa che il magistrato di Sorveglianza di Roma deliberi sul primo permesso premio che potrebbe consentirgli di trascorrere alcuni giorni con la famiglia.

Capitolo 13

Un'altra occasione persa per la Consulta

Quando la Corte costituzionale, nell'aprile del 2021, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo ha utilizzato lo strumento dell'ordinanza e quindi non un atto definitivo, ed ha previsto un anno di tempo perché il parlamento modificasse la norma secondo le indicazioni date dagli stessi giudici costituzionali. Nonostante una proroga concessa, il parlamento non è riuscito ad approvare la nuova legge nei tempi stabiliti lasciando la questione, oggi al Governo Meloni.

La Corte Costituzionale, in data 8 novembre 2022 ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione stante le novità legislative introdotte nell'ottobre 2022 all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, lasciando a molti l'amaro in bocca.

Per completezza, a questo punto è necessario evidenziare che la norma dell'ergastolo ostativo ricomprende una sorta di “lista della spesa dei reati”, tanto che si è reso necessario suddividere l'articolo: ai commi 1 e 1 bis sono elencati i reati di prima fascia ovvero quelli maggiormente efferati, la seconda fascia è costituita dai delitti non necessariamente riferibili alla criminalità organizzata che, pur essendo particolarmente riprovevoli posseggono una gravità inferiore, l'ultimo comma è infine dedicato ai reati commessi dai c.d. sex offenders.

Questo per fugare qualsiasi dubbio, visto che fino adesso avevamo parlato di ergastolo ostativo solo in relazione ai reati di mafia.



avvocato Pamela Strippoli

E così in attesa che la Corte di Cassazione ed eventualmente, la Corte Costituzionale tornino ad esprimersi, si accendono di nuovo i riflettori sull'ergastolo ostativo e sulla dignità umana, come se questo binomio non possa coesistere.

Assistiamo ad un curioso e contraddittorio fenomeno: da una parte, si registra, purtroppo, un'opinione pubblica ingannata ed indotta a pensare che con la concessione di alcuni benefici agli ergastolani ostativi vi sia una sorta di tana libera tutti, un buonismo ingiustificato, dall'altra si infiamma il dibattito sulla violazione della dignità umana, come a volersi difendere da questa diffusa patologia.

L'orientamento del Governo è piuttosto chiaro: l'ergastolo ostativo va mantenuto. Il decreto legge stabilisce che non sia però la collaborazione del detenuto l'unico strumento per accedere ai benefici di legge. Per usufruirne, il detenuto dovrà dimostrare di aver aderito a specifiche condizioni. Dovrà dimostrare di aver «adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna» o, se questo non sarà possibile, «dimostrare l'assoluta impossibilità di tale adempimento» allegando alla richiesta di usufruire dei benefici «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e «alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza».

Per accertare se il detenuto abbia interrotto o meno qualsiasi legame con la criminalità organizzata, verrà tenuto conto delle «circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni al-

tra informazione disponibile». Verrà data una certa rilevanza anche al fatto che il detenuto abbia tentato un risarcimento alle vittime, ove questo sia possibile.

I detenuti per reati di mafia, violenza sessuale, su minore e di gruppo, tratta illecita di migranti, traffico illecito di sostanze stupefacenti, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile e pornografia minorile non potranno comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non dopo un presofferto di almeno due terzi della pena, o trenta anni in caso di condanna all'ergastolo.

Di fatto, il decreto legge non porta grandi modifiche per i detenuti sottoposti al regime dell'ergastolo ostativo.

Tanto è vero che sarà onere dei detenuti dimostrare che il percorso rieducativo sia stato attuato concretamente, pur in assenza di collaborazione, rendendo così quasi impossibile accedere ai benefici penitenziari.

È opinione diffusa dei penalisti italiani che il governo abbia inserito “paletti” peggiorativi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale.

Difatti questo decreto legge emesso d'urgenza rinnega in sostanza le indicazioni della Corte ed in merito non possiamo non considerare alcuni aspetti.

In primis la Corte ha rinviato la questione sulla base di quanto contenuto in un decreto in fase di conversione che in quanto tale può essere modificato se non addirittura respinto. Non è sfuggito ai più attenti che sembrerebbe che la Corte abbia dato per scontata la conversione.

Secondo poi la Corte Costituzionale si è trovata a dover giudicare un decreto legge il cui contenuto appare senza ombra di dubbio eterogeneo poiché concernente misure afferenti all'ergastolo ostativo, alla riforma Cartabia del

processo penale, alle norme per il contrasto ai rave party ed infine al ritorno in corsia dei medici no vax. E già solo questo potrebbe far nascere questioni sul profilo della legittimità.

Ultima ma non meno importante è la questione che ci impone di ricordare alla Corte Costituzionale, che 18 mesi non sono stati sufficienti al legislatore per rimediare ai danni fatti da una legge che continua a mietere vittime come la scure della morte, e che se il decreto verrà convertito, ci sarà di sicuro qualcuno pronto a sollevare ancora profili d'incostituzionalità.

Conclusioni

In questo breve saggio, abbiamo ripercorso i casi giudiziari di alcune persone, snocciolato leggi e leggine, abbiamo dimostrato quanta sensibilità vi è sull'argomento del riconoscimento della dignità umana e quanto si accenda il dibattito se temine di approccio sono coloro che hanno commesso dei reati.

Abbiamo volutamente alternato capitoli tecnici a storie di vita “non vissuta”, poiché la ratio di questo breve saggio è umanizzare sull'argomento per non finire in una empasse giuridica meramente di carattere tecnico.

Torneremo ancora sulla questione, perché non basta una sentenza della Corte EDU, non basta un richiamo da parte del Consiglio dei Ministri Europei, e purtroppo non è bastato sollevare profili d'incostituzionalità, è necessario offrire un ventaglio di soluzioni, che possa garantire all'Italia, un sostegno fondamentale nei progetti e percorsi di rieducazione del condannato, che il ruolo esercitato dalla Giurisprudenza sia completato con quello legislativo, essendo compito del legislatore colmare lacune così evidenti, che ancora oggi minano la tutela della dignità umana.

Chi scrive auspica che queste istanze non vengano disattese, perché un intervento non è più rinviabile, ed il fattore tempo assume un ruolo centrale per chi si trova attualmente in carcere e magari lo è da oltre trenta anni e quella dignità l'ha perduta. Parlare di diritti umani significa dire consapevolezza di altissima responsabilità personale e sociale, da spendere in termini di solidarietà e di servizio alla comunità. Ognuno di noi può fare la propria parte.

Indice

Introduzione	pag. 3
Capitolo 1	pag. 5
La dignità essenza della persona umana	
Capitolo 2	pag. 7
Non creato dall'uomo e non distrutto dall'uomo	
Capitolo 3	pag. 10
Ergastulum, evoluzione storica	
Capitolo 4	pag. 13
C'è ergastolo ed ergastolo	
Capitolo 5	pag. 16
Tutela della dignità umana e Corte EDU: il caso Viola	
Capitolo 6	pag. 19
Ogni uomo vuole essere salvato	
Capitolo 7	pag. 22
Un caso di mala giustizia: Giovanni Mandalà morto innocente	
Capitolo 8	pag. 27
Un condannato all'ergastolo salvato da un pentito: Felice Saccone	
Capitolo 9	pag. 30
L'Italia è il più grande produttore di pentiti	
Capitolo 10	pag. 32
Non c'è pace sull'ergastolo ostativo, non c'è pace tra Italia e la CEDU	
Capitolo 11	pag. 34
Per la Chiesa “se si chiude in cella la speranza, non c'è futuro per la società”	

Capitolo 12	pag. 35
Nessuno si salva da solo	
Capitolo 13	pag. 38
Un'altra occasione persa per Consulta	
Conclusioni	pag. 43



